



DELIBERA N. 33 del 20 Giugno 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. ██████████, avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di ██████████ prot. n. ██████████, di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, fissato dallo stesso Cpl per il 15/04/2019. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, in data 21/05/2019;

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. ██████████, in data 14/12/2018, sottoscrive presso il Cpl di ██████████ il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione viene concordato un appuntamento per il giorno 15/04/2019. Il ricorrente non

si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il Cpi di [redacted] invia al Sig. [redacted] la nota prot. n. [redacted], con la quale viene gli comunicato l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento per la stipula del Patto di servizio personalizzato. Contestualmente il Cpi invia al ricorrente la nota [redacted] di 2^ convocazione per il giorno 13/05/2019. A questo secondo incontro il Sig. [redacted] risulta presente.

Il Sig. [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio emanato da Cpi di [redacted] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI rappresentando che non si era presentato all'appuntamento fissato per il giorno 15/04/2019 poiché, a far data dal 04/01/2019, aveva intrapreso una attività di lavoro autonomo con apertura di partita IVA. Aveva, pertanto, presentato all'INPS, il 01/02/2019, domanda di anticipo NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, il Cpi di [redacted] ha trasmesso, in data 27/05/2019, la seguente documentazione: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto in data [redacted]; Scheda di presa in carico; nota prot. n. [redacted] di comunicazione applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, con relativa ricevuta di avvenuta trasmissione; nota prot. n. [redacted] di 2^ convocazione per il giorno 13/05/2019, con relativa ricevuta di avvenuta trasmissione. Da ulteriori verifiche effettuate, inoltre, la sede INPS di [redacted], presso la quale il Sig. [redacted] aveva presentato domanda di anticipo NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità, conferma che l'anticipazione è stata accolta e liquidata in data [redacted].

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Il Sig. [redacted] avendo aperto partita IVA per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, e avendo contestualmente richiesto e ottenuto l'anticipo della NASpI da parte dell'INPS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità, non era tenuto a presentarsi agli appuntamenti fissati, secondo quanto previsto dalla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 150/2015 e all'art. 4 del D.M. n. 4/2018.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpi che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone



**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

